



DETERMINAZIONE N. 30¹ del 10 MAR. 2016

INPS - UFF. OO.CC. - Pervenuto il 10 MAR. 2016

Oggetto: Cure termali triennio 2016-2018

IL PRESIDENTE

- **Visto** il D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639;
- **Vista** la Legge 9 marzo 1989 n. 88;
- **Visto** il D.Lgs. 30 giugno 1994 n. 479;
- **Visto** il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;
- **Visto** l'art. 7, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- **Visto** il D.P.R. 16 febbraio 2015 con il quale il Prof. Tito Michele Boeri è stato nominato, per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data del decreto medesimo, Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
- **Visto** l'art. 5, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323 che testualmente recita "*Il Servizio sanitario nazionale garantisce agli assicurati aventi diritto avviati alle cure termali dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dall'INAIL i regimi termali speciali di cui all'articolo 6 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995, n. 490. Le prestazioni economiche accessorie sono erogate dall'INPS e dall'INAIL con oneri a carico delle rispettive gestioni previdenziali*";
- **Preso atto** che in base al Decreto Ministeriale 22 marzo 2001, che ha confermato l'elenco delle patologie approvato con Decreto Ministeriale 15 dicembre 1994, è possibile inviare ai centri termali gli assicurati affetti da reumoartropatie o broncopneumopatie croniche non specifiche;

- **Visto** l'art. 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 che aveva disposto che *"L'ultimo periodo del comma 1, dell'articolo 5, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, è soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2016"*;
- **Visto** l'art. 1, comma 301, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 con il quale si prevede che *"L'INPS e l'INAIL, al fine di prevenire patologie che possano dar luogo a invalidità o per evitare l'aggravamento di invalidità dovute alle stesse patologie, da individuare nell'accordo di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, e sulla base di specifici protocolli da loro stessi definiti, riconoscono ai propri assistiti che fruiscono di cicli di cure termali per le predette finalità le prestazioni economiche accessorie di cui all'articolo 5, comma 1, ultimo periodo, della legge 24 ottobre 2000, n. 323"*;
- **Visto** l'art. 1, comma 302, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che dispone che *"Nelle more dell'individuazione dei protocolli di cui al comma 301 del presente articolo, all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «1° gennaio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2019»"*;
- **Preso atto** che con determinazione presidenziale n. 44 dell'11 aprile 2012 sono stati disciplinati i rapporti concernenti l'assistenza termale ed alberghiera per il triennio 2012-2014, che l'Istituto ha ritenuto di applicare anche per l'anno 2015 con determinazione presidenziale n. 7 del 3 febbraio 2015;
- **Considerato** che i rapporti convenzionali instaurati attraverso il "contratto di adesione" con le strutture alberghiere per avviare gli assicurati alle cure termali, è risultato rispondere agli interessi dell'Istituto nonché degli stessi assicurati, per la possibilità che offre di reperire una pluralità di strutture;
- **Ritenuto** opportuno che per assicurare un servizio terapeutico rispondente alle finalità dell'INPS le strutture termali debbano essere accreditate con il SSN alla categoria tariffaria A o B e le strutture alberghiere debbano essere classificate almeno a "3 stelle";
- **Tenuto conto** che le convenzioni sono scadute il 31 dicembre 2015 e quindi si rende nuovamente necessario individuare, per le stagioni termali di cui al triennio 2016-2018, le strutture a cui avviare gli assicurati INPS che effettuano le cure;
- **Ribadito** che al fine di realizzare una piena soddisfazione dell'utenza e contenere attraverso una maggiore concorrenza tra le Aziende alberghiere l'aumento della tariffa giornaliera applicata, è opportuno convenzionare non solo complessi alberghiero/termali, ma anche strutture alberghiere non costituenti un unico complesso con le terme, a condizione che siano provviste della richiesta classificazione e che siano situate nelle vicinanze;
- **Considerato** che l'art. 4 del d.lgs. del 14 marzo 2011, n. 23, istituisce un'imposta di soggiorno così disciplinata: *"I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle*

località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno”;

- **Rilevato** che applicando la variazione dell'indice dei prezzi al consumo, calcolata tra il mese di marzo 2012 e il mese di dicembre 2015, risultato pari a + 1,7%, alla tariffa giornaliera del triennio 2012-2014, altresì confermata per l'anno 2015 (39 euro + IVA), si ottiene un importo di 39,66 euro + IVA;
- **Ritenuto** pertanto che la tariffa fissa giornaliera da applicare per il convenzionamento delle strutture alberghiere non può essere superiore a 40,00 euro (+ IVA al 10%)+ imposta di soggiorno nella misura massima di 5 euro al giorno;
- **Tenuto conto** che la previsione di spesa, per l'anno 2016, è pari ad euro 6.000.000,00, da imputare al capitolo 3U1205020 del bilancio di previsione 2016 – prima nota di variazione, in corso di predisposizione, e che le spese relative agli anni 2017 e 2018 saranno imputate ai rispettivi bilanci di previsione;
- **Visto** il Capitolato regolante i rapporti concernenti l'assistenza termale ed alberghiera in favore degli assicurati INPS e i relativi allegati;
- **Vista** la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione Generale;

su proposta del Dirigente generale vicario;

DETERMINA

- di autorizzare il reperimento delle strutture termali ed alberghiere, a cui avviare gli assicurati dell'INPS che effettueranno le cure termali nella stagione 2016 ed in quelle degli anni 2017 e 2018, tramite il sistema del "contratto per adesione" aperto anche alle strutture alberghiere non costituenti un unico complesso con le terme, a condizione che siano provviste della richiesta classificazione e che siano situate nelle vicinanze;
- di autorizzare la tariffa giornaliera fissa di 40,00 euro (+ IVA al 10%) + imposta di soggiorno nella misura massima di 5 euro al giorno, la cui spesa confluirà nel capitolo 3U1205020 – prestazioni economiche accessorie prestazioni termali terapeutiche (spese ed indennità di viaggio agli assistiti, spese di soggiorno);

- di approvare il Capitolato regolante i rapporti concernenti l'assistenza termale ed alberghiera in favore degli assicurati INPS e relativi allegati, che costituisce parte integrante della presente determinazione;

Il capitolato e relativi allegati, sarà pubblicato sul sito internet dell'Istituto www.inps.it. e sulla stampa (n. 3 quotidiani nazionali)

IL PRESIDENTE
Prof. Tito Michele Boeri



Ufficio di Segreteria
degli Organi Collegiali
Per copia conforme all'originale



**CAPITOLATO REGOLANTE I RAPPORTI CONCERNENTI L'ASSISTENZA TERMAL
ED ALBERGHIERA IN FAVORE DEGLI ASSICURATI DELL'INPS
(ANNI 2016-2018)**

1) PREMESSE

- 1.1 L'avviamento per le cure termali degli assicurati INPS (di seguito denominato anche "Istituto") alla Struttura (di seguito denominata anche "Amministrazione" o "Struttura"), costituente un unico complesso alberghiero/termale, ovvero situata nelle vicinanze, è subordinato alla constatazione dello standard delle prestazioni sanitarie nonché del servizio alberghiero normalmente fornito ai clienti privati, standard che l'Amministrazione si impegna a garantire anche nei confronti degli assicurati che saranno avviati dall'Istituto.
- 1.2 Le Strutture saranno inserite, previa valutazione dell'INPS della rispondenza dei requisiti richiesti, in elenco alfabetico annuale suddiviso per regione e per ciascuna tipologia di trattamento termale. L'elenco sarà messo a disposizione degli assicurati completo di indirizzo, numero di telefono e degli eventuali trattamenti gratuiti (esclusi quelli termali), di miglior favore rispetto a quelli generali praticati secondo il presente "capitolato", nonché della categoria alberghiera e dell'accREDITAMENTO tariffario con la ASL per le cure termali, così come espressamente indicati dalle Strutture stesse nell'atto di adesione.
- 1.3 Per l'erogazione delle cure e la sistemazione alberghiera, l'amministrazione si obbliga a mettere a disposizione dell'Istituto un congruo numero di posti in tutti i turni stabiliti dall'INPS, ammettendo nella Struttura gli assicurati autorizzati dall'INPS stesso. Il numero dei posti messi a disposizione potrà oscillare da turno a turno, tra la disponibilità minima e quella massima, entro il limite del 25%. In deroga all'oscillazione anzidetta, le Strutture potranno peraltro accettare un numero maggiore di assicurati rispetto alla disponibilità inizialmente fornita per i vari turni.
- 1.4 Previa autorizzazione della Direzione regionale competente, può essere ammessa l'adesione parziale ai turni nel limite di 1/3 in meno, in apertura o in chiusura della stagione, rispetto ai turni programmati.
- 1.5 L'INPS non è tenuto ad assicurare la copertura, neanche parziale, dei posti messi a disposizione dalle Strutture aderenti, anche con riferimento all'eventuale mancata presentazione degli assicurati avviati alle cure.
- 1.6 La domanda di ammissione alle cure termali, che secondo la normativa vigente può essere inviata esclusivamente per via telematica, dovrà essere presentata dall'assicurato durante l'anno di effettuazione delle cure, dal 1° gennaio al 30 settembre. La Sede INPS competente, ricevuta ed esaminata la domanda, invierà il provvedimento di accoglimento, che costituirà presupposto per l'ammissione dell'interessato alle cure da parte della Struttura. L'assicurato, pena la mancata ammissione alle cure, dovrà iniziare le cure termali nella struttura prescelta tra quelle indicate negli elenchi aggiornati disponibili sul sito dell'Istituto, entro 90 giorni dal ricevimento del provvedimento di accoglimento della domanda; a tale scopo prenderà diretti contatti con la Struttura prescelta almeno 10 giorni prima dell'inizio del turno. Ricevuta conferma dalla Struttura, l'assicurato dovrà comunicare urgentemente alla Sede INPS competente il turno e la struttura prescelti al fine di permettere la trasmissione a quest'ultima della documentazione sanitaria

indispensabile per l'ammissione alle cure. La Struttura segnalerà entro il giorno successivo all'inizio delle cure - pena il mancato riconoscimento della tariffa per i giorni di ritardo - l'arrivo dell'interessato e l'inizio delle cure (queste ultime con le modalità indicate nel relativo punto 2.2.4) alla Direzione Regionale e alla Direzione Provinciale presso cui è ubicata la Struttura stessa nonché a quella a cui appartiene l'assicurato. Oltre alla comunicazione che precede, la medesima Struttura, ricevute le prenotazioni da parte degli assicurati, invierà comunque alla Direzione Provinciale competente per territorio, almeno 2 giorni lavorativi prima dell'inizio del turno, l'elenco dei curandi di cui è previsto l'arrivo.

- 1.7 All'atto della prenotazione la Struttura termale/alberghiera potrà chiedere espressamente all'assicurato una somma, entro un massimo di 50 euro, a titolo di caparra a garanzia dell'effettiva presentazione alle cure. Tale somma dovrà essere comunque restituita alla fine del soggiorno o conguagliata con quanto eventualmente dovuto dall'assicurato per la fruizione di altri servizi; la stessa verrà altresì restituita nel caso in cui l'interessato, impossibilitato a presentarsi nel turno previsto, abbia comunicato la disdetta della prenotazione almeno 10 giorni prima dell'inizio del turno.
- 1.8 Qualora lo stabilimento termale abbia una gestione diversa rispetto a quella alberghiera, quest'ultima, prima di confermare all'interessato la disponibilità, dovrà garantire la effettuabilità delle prescritte cure nel periodo in questione.
- 1.9 I turni avranno la durata di due settimane - dal lunedì della prima settimana, al sabato della seconda (13 giorni di soggiorno completo di cui 12 di cure) - secondo il calendario triennale stabilito dall'INPS, allegato al presente capitolato (All. 1).
- 1.10 L'arrivo è previsto il pomeriggio della domenica precedente l'inizio del turno e la partenza il sabato di fine turno, salvo eccezioni che saranno preventivamente comunicate dalla Struttura all'INPS e fermo restando quanto previsto al successivo punto 3.2.2 quarto cpv. e al punto 5.2.
- 1.11 L'allegato calendario generale dei turni potrà, comunque, subire modifiche, che saranno tempestivamente comunicate ai singoli aderenti.
- 1.12 Per tutti gli adempimenti connessi con la pratica attuazione del servizio, si dovrà far capo alla Direzione Provinciale dell'Istituto che effettua il pagamento delle fatture, ovvero alla Direzione Regionale competente. Il servizio potrà cessare di avere efficacia od essere modificato in qualsiasi momento, in relazione ad eventi che dovessero influire sulla erogazione delle prestazioni alberghiere o di quelle terapeutiche, che costituiscono il presupposto delle prime.
- 1.13 La volontà della Struttura di partecipare al servizio si concretizza mediante l'invio, a mezzo PEC o lettera raccomandata A.R. alla Direzione Regionale INPS dove è ubicata la Struttura termale, entro il termine di 10 giorni dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico invito, della espressa adesione al presente capitolato, unitamente alle dichiarazioni della sussistenza dei requisiti di seguito indicati ed all'indicazione dei posti messi a disposizione in tutti i vari turni, adesione che avrà validità fino all'anno solare 2018. L'inclusione delle Strutture tra quelle convenzionate con l'Istituto per l'espletamento del servizio, sarà resa nota tramite pubblicazione degli appositi elenchi sul sito Internet dell'Inps. E' fatta salva la facoltà di recesso anticipato motivato, da effettuare tramite PEC o con lettera raccomandata A.R. alla Direzione Regionale INPS dove è ubicata la Struttura termale, almeno entro il 31 ottobre degli anni 2016 o 2017, recesso che avrà efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

- 1.14 Il mancato rispetto del termine di preavviso di cui al precedente capoverso, comporterà l'applicazione di una penale in capo alla Struttura contrattualmente obbligata, pari ad euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno di mancato preavviso, fatta salva la possibilità per l'Istituto di agire per il risarcimento dell'ulteriore danno.
Inoltre, l'interruzione senza motivo o per cause la cui responsabilità sia imputabile a colpa della Struttura stessa, del servizio di assistenza termale ed alberghiera nel corso dell'anno solare, comporterà per l'Istituto la facoltà di applicare una penale pari ad euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno di inadempimento sino alla fine dell'anno solare. Resta salva la facoltà per l'Istituto di chiedere il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore. Sia in caso di recesso anticipato, che in caso di interruzione del servizio, secondo le modalità sopra descritte, l'INPS si riserva la facoltà di non ammettere tale Struttura nelle residue annualità oggetto del presente capitolato.
- 1.15 L'adesione, per la quale dovrà essere utilizzato lo schema riportato in allegato (All. 2), dovrà essere debitamente sottoscritta (anche dal titolare della Struttura termale qualora la titolarità dell'albergo e dello stabilimento facciano capo a due soggetti distinti) con l'esatta denominazione della Struttura (nel caso la Struttura fosse gestita da terzi, la denominazione della società), con indicazione espressa degli altri elementi indicati di seguito nel presente paragrafo e non dovrà contenere riserve o condizioni di sorta, a pena di nullità assoluta del modulo stesso e conseguente inesistenza del rapporto contrattuale.
- 1.16 Eventuali adesioni successive al termine indicato nell'avviso al pubblico/invito 2016 avranno efficacia per gli anni solari successivi a quello di adesione, entro il triennio di validità del presente capitolato e dovranno pervenire alla Direzione Regionale INPS dove è ubicata la Struttura termale entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello per cui si intende l'adesione.
- 1.17 Le Strutture richiedenti il convenzionamento dovranno possedere, alla data della domanda ed a pena di esclusione, i seguenti requisiti:
- a) iscrizione alla C.C.I.A.A. (Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura);
 - b) possesso della licenza di Pubblico esercizio rilasciata dal Comune in relazione all'attività svolta;
 - c) per l'albergo: classificazione con almeno 3 stelle;
 - d) per le terme: accreditamento presso le competenti Strutture sanitarie al livello tariffario A, ovvero B;
 - e) per l'albergo non costituente unico complesso con le terme: ubicazione nelle vicinanze delle terme e, nell'ipotesi di distanza superiore ai 300 metri (ma non oltre i 1000 metri), sarà assicurato il collegamento con le medesime tramite servizio automobilistico di navetta dedicato, continuativo e coperto da polizza assicurativa per danni alle persone trasportate in corso di validità;
 - f) inesistenza di crediti dell'Istituto nei confronti dell'azienda;
 - g) regolarità della posizione aziendale sotto il profilo contributivo, regolarità che deve sussistere per tutta la durata del contratto;
 - h) regolarità sotto il profilo normativo generale, con particolare riferimento all'aspetto fiscale, alla inesistenza di eventuali preclusioni connesse alla legislazione antimafia, alla rispondenza alle prescrizioni del d.lgs. n. 81/2008 (Norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modifiche e integrazioni nonché al rispetto degli obblighi previsti dalla legge 68/1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);

- i) conformità alla vigente normativa antincendio;
 - j) non essere stato accertato l'inadempimento della Struttura, con conseguente interruzione del rapporto contrattuale con l'INPS, durante l'espletamento dei servizi alberghiero/termali nel triennio 2012-2014, nonché nel successivo anno di proroga 2015, antecedenti la data di pubblicazione del presente capitolato.
- 1.18 I requisiti suddetti, qualora rilasciati da pubblica amministrazione o già in possesso dell'INPS, non dovranno necessariamente essere attestati con dichiarazioni sostitutive, ma sarà sufficiente che la Struttura interessata indichi gli elementi indispensabili per il reperimento dei requisiti richiesti. Qualora, invece, la Struttura interessata non sia in grado di indicare detti elementi, potrà presentare una dichiarazione sostitutiva attestante i requisiti di cui al precedente punto 1.17.
- 1.19 Tutti i requisiti per il convenzionamento saranno verificati annualmente, prima dell'inizio della stagione termale, dalle Direzioni Regionali INPS competenti, secondo le prescrizioni della Direzione Generale.
Ulteriori accessi di verifica potranno essere effettuati durante l'anno.
- 1.20 L'eventuale trasferimento d'azienda (con riferimento alla nozione di trasferimento di azienda di cui all'articolo 2112 del Codice Civile¹) ad altro soggetto e/o qualsiasi cambio di gestione della Struttura, dovrà essere tempestivamente comunicata all'Istituto², il quale provvederà a verificare la sussistenza di tutti i requisiti richiesti nel presente capitolato. In caso di difetto di anche uno solo dei requisiti richiesti, l'INPS ha la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.³, fatto salvo il diritto ad agire per il risarcimento dell'ulteriore danno derivante dall'illegittimo trasferimento di azienda.

¹ Art. 2112 C.C. – Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda

1. In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.

2. Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

3. Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello.

4. Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d'azienda, può rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui all'art. 2119, primo comma.

5. Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento.

6. Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarietà di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

² In caso di contratto di gestione a tempo determinato, il cambio di gestione e la scadenza contrattualmente prevista dovranno essere comunicata all'Istituto con un preavviso di almeno 30 giorni.

³ Art. 1456 c.c. "I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite. In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva".

2) CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA TERMALE

2.1 Generalità.

La Struttura termale dovrà essere, come detto nelle premesse, accreditata dal SSN al livello tariffario A ovvero B.

2.2 Prestazioni terapeutiche.

Considerato che le cure termali rientrano nei Livelli essenziali di assistenza (LEA), come previsto dalla normativa vigente, è necessario avvalersi di procedure informatiche tali da permettere un effettivo riscontro del reale beneficio ottenuto dal trattamento termale.

Pertanto, i medici degli stabilimenti devono utilizzare la procedura informatica messa a disposizione dall'INPS per la compilazione e la trasmissione telematica all'Istituto del Mod. SS40ct/sost. con i dati sanitari relativi alle visite effettuate agli assicurati prima dell'inizio delle cure e, successivamente, con gli esiti sanitari delle stesse (l'applicazione è disponibile all'indirizzo <http://www.inps.it>. Dopo aver selezionato il link "Servizi online", scegliere le voci "Per tipologia di utente"-->"Utenti net.INPS"-->"Servizi Net INPS". A questo punto è necessario inserire l'utenza e la password che deve essere preventivamente richiesta).

Il Responsabile sanitario dello stabilimento termale deve richiedere all'INPS il rilascio password per i medici che utilizzeranno la procedura Web. Le modalità di attivazione saranno oggetto di apposita successiva comunicazione.

I medici degli stabilimenti termali devono trattare i dati sanitari secondo le modalità previste dal decreto legislativo n. 196/2003⁴ e secondo le disposizioni emanate dall'Autorità garante in materia di protezione dei dati sensibili.

- 2.2.1 All'inizio di ciascun turno la Struttura termale si impegna a sottoporre a visita medica tutti i curandi ed a stabilire per ognuno le modalità di effettuazione della terapia termale, tenendo conto anche della esigenza assoluta di individuare eventuali controindicazioni alle cure.

Le risultanze della visita dovranno essere riportate, a cura del sanitario del centro termale, nel Mod. SS40ct/sost. e dovranno essere trasmessi esclusivamente per via telematica al Centro medico legale afferente la Direzione Provinciale di competenza al termine di ogni turno.

- 2.2.2 L'esecuzione delle cure dovrà essere effettuata nelle ore antimeridiane.

Le cure da praticare nei confronti degli assistiti dell'INPS non possono, in nessun caso e, quindi, neanche in ipotesi di richiesta degli stessi o di loro consenso a proposta degli albergatori, avere inizio prima delle ore 6 (eccezionalmente, nell'alta stagione, in coincidenza con turni particolarmente affollati, non prima delle ore 5).

L'inosservanza ripetuta, da parte della Struttura, della clausola comporterà l'esclusione dal servizio. Analoga conseguenza si verificherà nell'ipotesi di inosservanza da parte delle Terme (se la titolarità delle relative strutture sia diversa da quella dell'albergo).

- 2.2.3 L'Amministrazione dovrà provvedere, con personale tecnico qualificato, all'espletamento delle cure, nonché a fornire individualmente la biancheria, opportunamente igienizzata, occorrente per le cure e la successiva reazione.

Ferme restando le competenze delle strutture sanitarie locali, l'Amministrazione provvederà all'assistenza medica di ciascun curando, non solo per quanto riguarda la disciplina delle cure termali (che farà osservare in stretta collaborazione con la Direzione Sanitaria), ma anche le altre malattie eventualmente occorse durante il soggiorno.

⁴ Decreto Legislativo n. 196/2003 c.d. "Codice in materia di protezione dei dati personali"

Dovrà, pertanto, essere garantita nei complessi termali, la presenza costante di un medico durante l'intero orario di svolgimento delle cure.

2.2.4 L'Amministrazione termale provvederà inoltre:

- a compilare per ogni assicurato, nel giorno di arrivo alle terme, la scheda mod. SS1ct/conv. in quattro copie, due delle quali dovranno essere trasmesse alla Struttura alberghiera che ne farà avere una alla Direzione Provinciale INPS competente ai fini di cui al successivo paragrafo 4.2. Detto modello dovrà essere controfirmato dall'assicurato all'inizio delle cure nella parte relativa ai dati anagrafici, al termine delle cure nella parte relativa all'attestazione del numero e del tipo delle cure fruite. La firma dell'assicurato dovrà essere apposta dopo quella del medico delle terme. Al termine delle cure dovrà essere apposta, inoltre, la firma attestante eventuali permessi usufruiti, nonché eventuali dimissioni anticipate così come previsto dal modello stesso. Il terzo e il quarto esemplare saranno destinati all'Amministrazione termale per essere utilizzati, rispettivamente, uno per il proprio archivio e l'altro per la successiva trasmissione alla A.S.L. nel cui territorio è ubicata l'azienda termale, per la liquidazione delle fatture emesse in relazione alle prestazioni termali rese agli assicurati dell'INPS;
- ad istituire e tenere aggiornato un apposito registro nel quale siano indicati il nome ed il cognome di ciascun assistito, la data di ingresso, la data di dimissione, nonché la Direzione provinciale INPS dalla quale l'assistito in parola è stato ammesso alle cure;
- a trasmettere, al termine di ogni turno, gli esiti delle cure effettuate dai lavoratori utilizzando la procedura informatica di cui al paragrafo 2.2, messa a disposizione dall'INPS agli stabilimenti convenzionati ed autorizzati.

In caso di inosservanza, da parte della Struttura e/o delle Terme, di anche una sola delle disposizioni contenute nel precedente punto 2.2.4, l'INPS avrà facoltà di risolvere il rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1456 c.c.

2.2.5 L'albergo e l'Amministrazione delle Terme – qualora si tratti di Amministrazioni distinte - si devono impegnare a garantire:

- a) la disponibilità per l'erogazione delle cure nei confronti degli assicurati che verranno avviati alle locali Strutture alberghiere;
- b) l'obbligo di comunicare subito alla Direzione Regionale e alla Direzione Provinciale territorialmente competente ed alle Strutture alberghiere eventuali interruzioni, anche temporanee, delle prestazioni terapeutiche, a qualsiasi causa imputabili.

2.2.6 Le Strutture alberghiere, da parte loro, si impegnano a comunicare, giornalmente, di mattina, all'Amministrazione delle Terme i casi di impedimento degli assicurati alla effettuazione delle cure.

2.2.7 Il Complesso Termale è ammesso ad erogare, ai sensi della normativa vigente, le seguenti prestazioni termali:

• prestazioni terapeutiche per forme artropatiche

Le prestazioni di balneofangoterapia sono erogabili attraverso tre alternativi cicli di cura:

- a) 12 fanghi e 12 bagni "terapeutici";
- b) 12 fanghi e 12 docce c.d. di "annettamento";
- c) 12 bagni "terapeutici".

Il bagno relativo ai cicli di cura di cui alle precedenti lettere a) e c) ha di norma la durata di 15 minuti e deve essere effettuato in vasca singola in una quantità di acqua tale da consentire la c.d. "immersione totale" del curando, in alternativa può essere sostituito con bagno terapeutico in piscina termale.

Relativamente al ciclo di cura di cui alla precedente lettera *b*), il bagno di semplice sfangatura effettuato con la stessa acqua minerale è legittimamente alternativo alla doccia c.d. di "annettamento".

Tutti e tre i cicli di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*) sono comprensivi della reazione che ne è momento integrato e conclusivo.

● **prestazioni terapeutiche per malattie delle vie respiratorie**

Per ogni ciclo di cura e per non più di 12 giorni potranno essere erogate 36 cure inalatorie così suddivise:

n. 12 inalazioni + n. 12 aerosol + n. 12 nebulizzazioni o polverizzazioni.

Si fa comunque rinvio alla normativa vigente per tutto quanto riguarda le prestazioni sanitarie, a carico delle ASL, anche per gli aspetti afferenti al ticket sanitario, comprese eventuali terapie complementari e/o accessorie,

3) CARATTERISTICHE DELLE STRUTTURE ALBERGHIERE

3.1 Generalità.

La Struttura alberghiera, come detto in premessa, deve essere inserita, ai sensi della normativa applicabile, almeno tra gli alberghi a "tre stelle" ed essere in regola con tutta la normativa vigente prevista per la gestione di attività di "pubblico esercizio".

3.2 Trattamento alberghiero

3.2.1 Gli assistiti dell'INPS verranno alloggiati in camere a due letti, di dimensioni rispondenti alla normativa vigente, adeguatamente arredate e ben areate, dotate di servizi igienici interni alla stanza medesima, fornite di acqua corrente calda e fredda e di idonee apparecchiature per garantire una temperatura ambiente non inferiore ai 20° C.

Per le stanze singole messe a disposizione degli assicurati dell'INPS nessuna richiesta di compenso suppletivo potrà essere avanzata all'assistito. Eventuali pattuizioni derogative dovranno essere direttamente concordate tra assistito e Struttura fermo restando che l'Istituto non riconoscerà alcun compenso aggiuntivo.

Dovranno essere assicurati locali idonei ad uso di soggiorno e relax.

3.2.2 Il vitto da somministrare dovrà essere rispondente agli standards qualitativi previsti per le Strutture alberghiere qualificate a "3 stelle", garantendo colazione pranzo e cena e includendo il vino o l'acqua minerale (1/2 litro) ai pasti principali.

Resta, comunque, inteso che tale alimentazione potrà subire delle variazioni qualitative per motivi sanitari, su precise indicazioni dei medici degli stabilimenti termali.

I pasti principali verranno serviti ai tavoli, da personale della Struttura convenzionata. Nel caso in cui l'assistito abbia consumato nel giorno di arrivo i due pasti (pranzo e cena), non avrà diritto ad analogo trattamento nel giorno della partenza. Qualora abbia usufruito, sempre nel giorno di arrivo, della sola cena, avrà diritto a fruire del pranzo o del cestino da viaggio nel giorno della partenza.

Il menù giornaliero, indicante la composizione di ogni pasto, nonché le modalità per ottenere eventuali sostituzioni, dovranno essere affissi nella sala da pranzo, almeno 24 ore prima.

3.2.3 Il nominativo di ogni assistito dovrà essere annotato su un apposito registro nel quale saranno indicate le generalità complete, la data di ingresso e di dimissione, nonché la Direzione dell'INPS dalla quale l'assistito in parola è stato ammesso alle cure.

3.2.4 L'inosservanza dell'obbligo da parte dell'Amministrazione di alloggiare gli assistiti dell'INPS esclusivamente nella Struttura ammessa al servizio comporterà per l'Istituto la facoltà di

risolvere il rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1456 c.c. e ciò anche nell'ipotesi in cui gli stessi dovessero venire ospitati presso altre strutture di proprietà della stessa Amministrazione.

3.2.5 Il compenso giornaliero *pro capite* è di euro 40,00 + IVA + Imposta di soggiorno, comprensivo di ogni spesa ed onere comunque inerente al soggiorno degli assicurati ed in particolare dell'alloggio, del vitto, della percentuale di servizio e della menzionata imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del d.lgs. del 14 marzo 2011, n. 23.

Nel caso di concessione di permessi, da accordarsi nell'ipotesi prevista dal paragrafo 5.2 e sempreché all'assistito non venga consegnato un cestino sostitutivo del pasto (la cui fornitura dovrà essere comprovata), sulla tariffa giornaliera* dovranno essere apportate le seguenti detrazioni:

- prima colazione	Euro 3,64 + IVA	} € 26,00 + IVA + IMPOSTA DI SOGGIORNO
- pranzo	Euro 11,18 + IVA	
- cena	Euro 11,18 + IVA	

(*) Il 35% della tariffa concordata è da imputare al pernottamento ed il restante 65% ai pasti.

I suddetti compensi saranno soggetti a revisione ai sensi dell'art. 115 del d.lgs. n. 163/2006⁵ e successive modifiche ed integrazioni.

4) PAGAMENTO COMPENSI ALBERGHIERI

4.1 Il riconoscimento dei compensi alberghieri è subordinato all'esatto adempimento di quanto previsto al punto 1.6, con particolare riferimento alle comunicazioni all'INPS sull'arrivo dell'assicurato (entro il giorno successivo all'inizio delle cure) e ai punti 2.2, 2.2.1, e 2.2.4, con particolare riguardo alla compilazione e alla trasmissione, al termine di ogni turno, dei modelli SS40ct/sost. e SS1ct/conv.

Inoltre non potranno essere ammessi assicurati dopo la data di inizio dei turni di cure indicati dall'INPS e qualora un assistito non fruisca dell'intero turno di soggiorno per dimissione anticipata, interruzioni o sospensioni, opportunamente giustificate, i compensi dovuti dall'INPS, nelle misure indicate nei presenti accordi, saranno corrisposti per le sole giornate di effettiva presenza.

Tali casi dovranno essere tempestivamente segnalati alle Direzioni INPS competenti ed a quelle regionali.

4.2 Il pagamento dei suddetti compensi avverrà a cura della Direzione INPS in cui è ubicata la Struttura alberghiero/termale che ha materialmente erogato il servizio esclusivamente sulla base di fatture trasmesse, alla fine di ogni turno, in formato elettronico⁶. Tali fatture devono essere indirizzate al codice univoco dell'Istituto UF5HHG e contenere il Riferimento Contrattuale (Codice contratto) 0214001524 e il Riferimento Amministrazione della Sede amministrativo contabile competente al pagamento (****-0000125086).

4.3 La Direzione INPS dove è ubicata la Struttura provvederà al pagamento dopo aver trattenuto quanto eventualmente dovuto dagli Alberghi e dai Complessi termali alberghieri a titolo di contributi assicurativi e previdenziali per il personale da essi dipendente, ovvero di crediti vantati dall'Istituto nei confronti degli stessi.

⁵ Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"

⁶ Il Decreto Ministeriale n. 55/2013, stabilisce l'obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, ai sensi della legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 213. Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito internet dell'Istituto al percorso: www.inps.it → CONCORSI E GARE → FATTURAZIONE ELETTRONICA.

Il pagamento sarà effettuato entro 60 giorni dalla ricezione delle suddette fatture, previa verifica della conclusione dell'iter sanitario delle cure trasmesse con le modalità di cui ai paragrafi 2.2.1 e 2.2.4.

5) L'AMMINISTRAZIONE DELLE TERME E QUELLA DEGLI ALBERGHI

- 5.1 Riconoscono all'INPS ampia libertà di vigilanza e di controllo, sia dal punto di vista sanitario, sia dal punto di vista amministrativo, circa la sistemazione alberghiera degli assistiti e circa l'andamento delle cure, con facoltà di disporre, in qualsiasi momento, gli accertamenti ritenuti necessari per la tutela degli assistiti stessi.
Le eventuali opposizioni all'effettuazione di tali accessi comporteranno la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.
- 5.2 Si impegnano ad istituire un sistema di controlli che consenta di verificare giornalmente se i curandi avviati dall'Istituto eseguano le cure prescritte e siano presenti ai pasti e al pernottamento, con espresso avviso ai medesimi che la mancata effettuazione delle cure non giustificata da motivi sanitari, o l'assenza arbitraria dai pasti o dal pernottamento comporterà la loro immediata dimissione.
Eventuali permessi di allontanamento, con conseguente assenza dell'assistito durante la notte o da uno o da più pasti, dovranno essere accordati soltanto per motivate ragioni dall'Amministrazione e dovranno essere segnalati alla Direzione INPS competente per territorio; dovranno, inoltre, essere immediatamente annotati sulle schede di modello SS1ct/conv.
In tali casi, dalla tariffa giornaliera dovrà essere dedotto l'importo previsto al punto 3.2.5.
Le assenze arbitrarie dei curandi dai pasti e dal pernottamento comporteranno, per le Amministrazioni alberghiere, la decurtazione dal compenso della quota parte relativa ai pasti e/o all'alloggio non fruiti e, nel caso che le assenze medesime siano dovute all'inefficienza dei controlli e ad incuria delle Amministrazioni alberghiere, potranno rappresentare motivo di esclusione dal servizio.
- 5.3 Per ogni eventuale soluzione da assumere in relazione ad eventi o fattispecie non previsti dalle presenti clausole, dovranno mantenere costantemente i contatti con la Direzione Regionale competente, la quale dovrà essere informata sull'andamento delle cure e del soggiorno.
- 5.4 Riconoscono che qualsiasi inadempienza alle norme di legge ed alle condizioni contenute nei presenti accordi e qualsiasi carenza di ordine igienico, alimentare, terapeutico, assistenziale nei confronti degli assistiti, anche se si tratti di inadempienze e di carenze imputabili ad uno solo dei destinatari della presente, dà diritto all'INPS di risolvere ai sensi dell'art. 1456 c.c.⁷, in qualsiasi momento, il rapporto contrattuale concluso mediante sottoscrizione del modulo di adesione, salvo e riservato ogni maggior diritto. Riconoscono, altresì, che le eventuali conseguenze negative sull'utilizzazione delle attrezzature, derivanti dall'ipotesi in questione, non faranno capo all'INPS.
- 5.5 Il mancato o improprio utilizzo della procedura informatica per cause la cui responsabilità sia imputabile a colpa della Struttura stessa, dà diritto all'INPS di risolvere ai sensi dell'art. 1456 c.c. il rapporto contrattuale concluso mediante sottoscrizione del modulo di adesione.

⁷ Art. 1456 c.c. "I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite. In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva".

5.6 Si impegnano, altresì, all'osservanza delle norme di legge e dei contratti collettivi riguardanti i rapporti di lavoro del personale dipendente, al fine di assicurare la correttezza del servizio.

6) TUTELA DELLA PRIVACY.

- 6.1 E' fatto divieto alle strutture ed al personale delle stesse, impiegato nel servizio, di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento delle attività per fini diversi da quelli inerenti l'attività stessa.
- 6.2 Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto delle norme del d.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali". In particolare ai fini di cui all'art. 29 del d.lgs. 196/2003 le strutture alberghiero/termali assumono, ciascuno per i dati di cui vengano in possesso, la qualifica di responsabile del trattamento e si attengono alle istruzioni ricevute dall'INPS, in qualità di Titolare del trattamento, per l'espletamento del servizio.
- 6.3 La Struttura aderente al presente capitolato, dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento del servizio sono dati personali, anche sensibili e, come tali, sono soggetti alla applicazione del codice per la protezione dei dati personali; si obbliga pertanto ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dalla applicazione della normativa suddetta.
- 6.4 La Struttura si impegna ad adeguarsi a tutte le eventuali future modifiche normative in materia di privacy, nonché ad adottare le istruzioni specifiche che l'Istituto dovesse fornirle per il trattamento dei dati personali e ad adottare dette istruzioni nelle procedure già in essere, anche nel caso di indicazioni di misure più restrittive rispetto a quelle previste dalla normativa al momento vigente.
- 6.5 La Struttura, infine, consente l'accesso dell'Istituto, a mezzo di personale incaricato, al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità di trattamento e all'applicazione delle misure di sicurezza adottate.
- 6.6 Il mancato rispetto di anche una sola delle previsioni di cui al presente punto 6 del capitolato, comporterà la facoltà per l'Istituto di risolvere il rapporto contrattuale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del c.c., fatta salva l'ulteriore azione per il ristoro di ogni eventuale danno, nonché per l'accertamento delle eventuali responsabilità amministrative e penali espressamente individuate dalla legge.

CALENDARIO DEI TURNI PER LE CURE TERMALI 2016-2018

TURNI	2016			2017			2018		
	DATA DI INIZIO	DATA DI FINE	N. posti	DATA DI INIZIO	DATA DI FINE	N. posti	DATA DI INIZIO	DATA DI FINE	N. posti
1	11 aprile	23 aprile		27 marzo	8 aprile		26 marzo	7 aprile	
2	25 aprile	7 maggio		10 aprile	22 aprile		9 aprile	21 aprile	
3	9 maggio	21 maggio		24 aprile	6 maggio		23 aprile	5 maggio	
4	23 maggio	4 giugno		8 maggio	20 maggio		7 maggio	19 maggio	
5	6 giugno	18 giugno		22 maggio	3 giugno		21 maggio	2 giugno	
6	20 giugno	2 luglio		5 giugno	17 giugno		4 giugno	16 giugno	
7	4 luglio	16 luglio		19 giugno	1 luglio		18 giugno	30 giugno	
8	18 luglio	30 luglio		3 luglio	15 luglio		2 luglio	14 luglio	
9	1 agosto	13 agosto		17 luglio	29 luglio		16 luglio	28 luglio	
10	15 agosto	27 agosto		31 luglio	12 agosto		30 luglio	11 agosto	
11	29 agosto	10 settembre		14 agosto	26 agosto		13 agosto	25 agosto	
12	12 settembre	24 settembre		28 agosto	9 settembre		27 agosto	8 settembre	
13	26 settembre	8 ottobre		11 settembre	23 settembre		10 settembre	22 settembre	
14	10 ottobre	22 ottobre		25 settembre	7 ottobre		24 settembre	6 ottobre	
15	24 ottobre	5 novembre		9 ottobre	21 ottobre		8 ottobre	20 ottobre	
16	7 novembre	19 novembre		23 ottobre	4 novembre		22 ottobre	3 novembre	
17	21 novembre	3 dicembre		6 novembre	18 novembre		5 novembre	17 novembre	
18				20 novembre	2 dicembre		19 novembre	1 dicembre	
				Pasqua è il 27 marzo			Pasqua è il 16 aprile		
							Pasqua è il 1 aprile		

- L'Albergo, ubicato in via.....n., tel., email, è classificato a Stelle.
- Le Terme sono accreditate con le competenti strutture del SSN al livello per le cure al livello per le cure
- Eventuali trattamenti particolari praticati agli assicurati INPS in aggiunta a quelli previsti dal Capitolato (esporre con la massima sintesi):
.....
.....

Il titolare dell'Albergo

Il titolare delle Terme (*)

(*) qualora la titolarità della struttura alberghiera e dello stabilimento facciano capo a due soggetti distinti

ADESIONE AL CAPITOLATO REGOLANTE I RAPPORTI CONCERNENTI L'ASSISTENZA TERMAL E ALBERGHIERA IN FAVORE DEGLI ASSICURATI DELL'INPS (ANNI 2016/2018) E DICHIARAZIONI DI RESPONSABILITA'

___ I ___ sottoscritt _____ nato a _____,
 il _____ (codice fiscale _____), nella qualità di _____
 della società/struttura _____ (codice fiscale
 /partita IVA _____) con sede in _____ alla via
 _____, recapito telefonico _____

indirizzo e-mail _____
nonché (*),

___ I ___ sottoscritt _____ nato a _____,
 il _____ (codice fiscale _____), nella qualità di _____
 della società/struttura _____ (codice fiscale
 /partita IVA _____) con sede in _____ alla via
 _____, recapito telefonico _____

indirizzo e-mail _____
 in relazione all' "Avviso" pubblicato dall'INPS al fine di reperire strutture alberghiere a cui avviare i propri assicurati che effettueranno le cure termali negli anni 2016/2018 ed al relativo "Capitolato regolante i rapporti concernenti l'assistenza termale ed alberghiera in favore degli assicurati dell'INPS (anni 2016/2018)"

DICHIARA

- di voler aderire al servizio di cui sopra, mettendo a disposizione dell'INPS il numero di posti indicato nell'allegato, accettando, senza alcuna riserva, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c., tutte le condizioni contenute nel suddetto Capitolato ed impegnandosi sin d'ora a rispettare tutte le clausole in tale atto contenute pena l'esclusione dal servizio stesso;
- di essere in possesso dei requisiti richiesti nel Capitolato stesso, in particolare:
 - a) di essere iscritto alla C.C.I.A.A. di _____ con n. _____;
 - b) di essere in possesso della licenza di Pubblico esercizio n. _____ rilasciata dal Comune di _____ in relazione all'attività svolta (estremi licenza: _____);
 - c) (per l'albergo) di mettere a disposizione la struttura alberghiera sita in _____ alla via _____ e classificata con n. ___ stelle (classificazione rilasciata da _____ in data _____);
 - d) (per le terme) di mettere a disposizione la struttura termale sita in _____ alla via _____ ed accreditata presso la competente Struttura sanitaria pubblica al livello tariffario _____, per le cure _____ (e al livello _____ per le cure _____); (per l'albergo non costituente unico complesso con le terme) che l'albergo è ubicato a _____ metri di strada dalle terme;
 - e) di non essere a conoscenza dell'esistenza di propri debiti verso l'INPS;
 - f) che la propria posizione aziendale è in regola sotto il profilo contributivo previdenziale ed assicurativo, regolarità che assicura per tutta la durata del contratto;

- g) di essere in regola sotto il profilo normativo generale, con particolare riferimento all'aspetto fiscale, alla inesistenza di eventuali preclusioni connesse alla legislazione antimafia, alla rispondenza alle prescrizioni del D.lgs. n. 81/2008 (norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modifiche ed integrazioni e al rispetto degli obblighi previsti dalla legge 68/1999 (norme per il diritto al lavoro dei disabili);
- h) di essere in regola con la vigente normativa antincendio.

I requisiti suddetti, qualora rilasciati da pubblica amministrazione o già in possesso dell'INPS, non dovranno essere attestati con dichiarazioni sostitutive, ma sarà sufficiente che la Struttura interessata indichi gli elementi indispensabili per il reperimento dei requisiti richiesti. Qualora, invece, le Strutture interessate non siano in grado di indicare detti elementi, potranno presentare una dichiarazione sostitutiva.

Il Titolare/Legale rappresentante dell'Albergo _____

Il Titolare/legale rappresentante delle Terme (*) _____

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1341 del Codice civile, i sottoscrittori del presente modulo di adesione, dichiarano di aver preso visione integrale del Capitolato regolante i rapporti concernenti l'assistenza termale ed alberghiera in favore degli assicurati dell'INPS, relativo agli anni 2016/2018, e specificatamente approvano le condizioni di cui ai punti 1.5, 1.6, 1.8, 1.13, 1.14, 1.15, 1.20, 2.2.2, 2.2.4, 3.2.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.4, 6.5 e 6.6.

Il Titolare/Legale rappresentante dell'Albergo

Il Titolare/legale rappresentante delle Terme (*)

Data

(*) Qualora la titolarità della struttura alberghiera e dello stabilimento termale faccia capo a due soggetti distinti, la dichiarazione dovrà essere compilata, ognuno per la parte di propria competenza, e sottoscritta da entrambi i soggetti.